

Decreto federale che accorda la garanzia federale alle Costituzioni rivedute di taluni Cantoni

del 28 maggio 2009

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 18 febbraio 2009²,

decreta:

Art. 1

La garanzia federale è accordata:

1. Glarona

agli articoli 59 capoverso 2, 113 capoverso 1, 118, 128 capoversi 1 lettere b e c, 3, 129 capoverso 1, 130 capoversi 1 e 2, 4–6, 131 capoversi 1 lettere a, b e g, 2, 132, 133 e 154 della Costituzione cantonale, accettati nella Landsgemeinde del 4 maggio 2008;

2. Appenzello Interno

all'articolo 46 capoverso 6 della Costituzione cantonale, accettato nella Landsgemeinde del 27 aprile 2008;

3. Argovia

ai §§ 20 capoverso 1 e 50 capoverso 2^{bis} della Costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 1° giugno 2008;

4. Ginevra

agli articoli 178B, 178C e 182 capoverso 2 della Costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 24 febbraio 2008.

¹ RS 101

² FF 2009 931

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 25 maggio 2009

Il presidente: Alain Berset

Il segretario: Philippe Schwab

Consiglio nazionale, 28 maggio 2009

La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz